

Coltivazione di cava: legittimazione a ricorrere e procedura di autorizzazione semplificata

Il T.A.R. Veneto, con la sentenza in rassegna, occupandosi dell'approvazione di un progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale di cava di calcare, ha preliminarmente esaminato la posizione dei ricorrenti per verificare la loro legittimazione ad agire.

In proposito ha correttamente rilevato che le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale di cui all'art. 13, l. 8 luglio 1986, n. 349, sono certamente legittimate ad agire nei giudizi che, come quello di cui si tratta, riguardano interessi della tutela ambientale.

Tale legittimazione è stata, però, esclusa per i comitati istituiti «in forma associativa temporanea», perché si rivelano come mera proiezione degli interessi dei soggetti partecipanti e, quindi, non sono portatori in modo continuativo di interessi diffusi radicati nel territorio; diversamente ragionando, viene significativamente aggiunto, si finirebbe con il dare ingresso ad una sorta di azione popolare che il nostro ordinamento non consente (1).

In senso del pari negativo il T.A.R. si è pronunciato relativamente alle contestazioni pervenute da singole persone che hanno affermato di essere *residenti in prossimità dei luoghi di cava*.

Non è stato, invero, dimostrato un particolare collegamento con il territorio interessato dall'attività di cava, tale da far emergere la sussistenza di un interesse qualificato e specifico all'impugnazione; né, in particolare, è stato fatto riferimento al bene della vita che potrebbe subire un pregiudizio dalla menzionata attivazione, come il paesaggio, la salute, l'acqua, l'aria il suolo, il valore proprio del terreno (2).

A quest'ultimo riguardo è appena il caso di ricordare che secondo un orientamento decisamente maggioritario della giurisprudenza, non occorre la prova concreta e puntuale della pericolosità dell'attività in questione, ma si ritiene sufficiente la prospettazione, basata su ragionevoli valutazioni, delle temute ripercussioni sul territorio situato nelle immediate vicinanze dell'opera in questione (3).

Stante, quindi, la mancanza dei suddetti presupposti, è discesa come logica conseguenza la statuizione della mancata legittimazione dei menzionati soggetti a ricorrere avverso l'approvazione del progetto di coltivazione di cava di cui si tratta.

2. Passando all'esame del merito, il T.A.R. ha osservato che, nella Regione Veneto, a norma degli artt. 11 e 24 della l.r. 26 marzo 1999, n. 10, il proponente può richiedere che la procedura per l'autorizzazione alla coltivazione di cava, quando l'intervento sia soggetto a VIA, si svolga con il contestuale esame della VIA; ciò in osservanza dei previsti criteri di semplificazione amministrativa in base ai quali è consentito che l'approvazione del progetto di coltivazione e la VIA vengano definiti con un unico provvedimento che sostituisce ogni altro parere, nulla-osta e autorizzazione di competenza regionale.

Nella riferita ipotesi, la commissione di VIA viene integrata con i responsabili degli uffici regionali o provinciali competenti che, dando luogo ad una speciale conferenza di servizi, si esprime definitivamente al riguardo.

Dalle esposte osservazioni, il T.A.R. perviene alla conclusione che nel caso particolare in cui, come nella specie, il progetto di cava sia sottoposto a VIA, non occorra il parere del Piano regionale per le attività di cava (P.R.A.C.), parere invece necessario, a norma della l.r. n. 44 del 1982, quando il medesimo progetto non sia sottoposto a procedura VIA.

Queste considerazioni trovano fondamento nella disciplina sopra indicata e si rivelano, pertanto, meritevoli di essere condivise.

Cristina Romanelli

- (1) In senso conforme, v.: Cons. Stato, Sez. VI 26 maggio 2005, n. 2534, in *Foro amm. C.D.S.*, 2005, 5, 1557; 5 dicembre 2002, n. 6657, in *Cons. Stato*, 2002, I, 2658; Sez. V 31 gennaio 2001, n. 358, *ivi*, 2001, I, 110.
- (2) V.: Cons. Stato, Sez. V 27 agosto 2014, n. 4384, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2014, 1123, con nota di AUCELLO T.; Sez. VI 13 settembre 2010, n. 6554, *ivi*, 2011, 150 e in *Giurisd. amm.*, 2010, I, 1032; 10 febbraio 2010, n. 413, in *Foro amm. C.D.S.*, 2010, 215; T.A.R. Veneto, Sez. II 12 giugno 2014, n. 777, reperibile in www.giustizia-amministrativa.it.
- (3) V.: Cons. Stato, Sez. VI 10 febbraio 2010, n. 413, in *Foro amm. C.D.S.*, 2010, 215.